Auditorium della
Legione Allievi Guardia di Finanza Viale Europa, 97
Bari, 3 aprile 2017

Il contrasto all'evasione e misure di sostegno all'adempimento spontaneo dei contribuenti alla luce del Decreto Fiscale e della Legge di aila iuce del 2017

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravedimento operoso"

DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 2016 N. 193 (G.U. 24.10.16, N. 249), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1.12.2016, N. 225

## ARTICOLO 7 QUATER

(MODIFICATIVO ART. 32 DPR 600I73:POTERI DEGLI UFFICI.)
PER L'ADEMPIMENTO DEI LORO COMPITI GLI UFFICI DELLE IMPOSTE POSSONO: (...)
2) INVITARE I CONTRIBUENTI, INDICANDONE IL MOTIVO, A COMPARIRE DI PERSONA (...). I DATI ED ELEMENTI ATTINENTI AI RAPPORTI ED ALLE OPERAZIONI ACQUISITI (...) SONO POSTI A BASE DELLE RETTIFICHE E DEGLI ACCERTAMENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI $38,39,40$ E 41 SE IL CONTRIBUENTE NON DIMOSTRA CHE NE HA TENUTO CONTO (...); ALLE STESSE CONDIZIONI SONO ALTRESİ POSTI COME RICAVI [O COMPENSI-SOPPRESSO] A BASE DELLE STESSE RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI, SE IL CONTRIBUENTE NON NE INDICA IL SOGGETTO BENEFICIARIO E SEMPRECHÈ NON RISULTINO DALLE SCRITTURE CONTABILI, I PRELEVAMENTI O GLI IMPORTI RISCOSSI NELL'AMBITO DEI PREDETTI RAPPORTI OD OPERAZIONI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000 GIORNALIERI E, COMUNQUE, A EURO 5.000 MENSILI.(...)

Auditorium della
Legione Allievi Guardia di Finanza Viale Europa, 97
Bari, 3 aprile 2017 all'adempimento spontaneo dei contribuenti alla luce del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2017

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso"

## QUINDI:

VERSAMENTI: NON È CAMBIATO NULLA, NÉ PER GLI AUTONOMI NÉ PER I PROFESSIONISTI ("I DATI ED ELEMENTI ATTINENTI AI RAPPORTI ED ALLE OPERAZIONI ACQUISITI (...) SONO POSTI A BASE DELLE RETTIFICHE E DEGLI ACCERTAMENTI (...) SE IL CONTRIBUENTE NON DIMOSTRA CHE NE HA TENUTO CONTO..."); LA CASSAZIONE, TUTTAVIA, HA RITENUTO ESTENSIBILE ANCHE AI VERSAMENTI L'ESENZIONE PREVISTA PER I PRELEVAMENTI DEI PROFESSIONISTI (12779, 12781 E 16440/2016, 23041/2015);

Auditorium della
Legione Allievi Guardia di Finanza Viale Europa, 97
Bari, 3 aprile 2017
Il contrasto all'evasione e misure di sostegno all'adempimento spontaneo dei contribuenti alla luce del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2017

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravedimento operoso"

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA 5 AGOSTO 2016, N. 16440 .
"CON SENTENZA 24 SETTEMBRE 2014, N. 228, LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA SOPRA RIPORTATA DISPOSIZIONE "LIMITATAMENTE ALLE PAROLE O COMPENSI", RITENENDO CHE LA PRESUNZIONE POSTA DALLA CITATA NORMA CON RIFERIMENTO AI COMPENSI PERCEPITI DAI LAVORATORI
AUTONOMI FOSSE "LESIVA DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA NONCHÈ DELLA CAPACITA CONTRIBUTIVA, ESSENDO ARBITRARIO IPOTIZZARE CHE I PRELIEVI INGIUSTIFICATI DA CONTI CORRENTI BANCARI EFFETTUATI DA UN LAVORATORE AUTONOMO SIANO DESTINATI AD UN INVESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITA PROFESSIONALE E CHE QUESTO A SUA VOLTA SIA PRODUTTIVO DI UN REDDITO". SI È QUINDI AFFERMATO (CFR. CASS. N. 23041/2015) CHE, A SEGUITO DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE "NON E PIÜ PROPONIBILE L'EQUIPARAZIONE LOGICA TRA ATTIVITÀ D'IMPRESA E ATTIVITÀ PROFESSIONALE FATTA, AI FINI DELLA PRESUNZIONE POSTA DALL'ART. 32, DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA PER LE ANNUALITA ANTERIORI", COSICCHE E DEFINITIVAMENTE VENUTA MENO LA PRESUNZIONE DI IMPUTAZIONE SIA DEI PRELEVAMENTI SIA DEI VERSAMENTI OPERATI SUI CONTI CORRENTI BANCARI AI RICAVI CONSEGUITI (...)

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso"

NELLA PROPRIA ATTIVITÀ DAL LAVORATORE AUTONOMO O DAL PROFESSIONISTA INTELLETTUALE, CHE LA CITATA DISPOSIZIONE PONEVA. 6.2. SI SPOSTA, QUINDI, SULL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L'ONERE DI PROVARE CHE I PRELEVAMENTI INGIUSTIFICATI DAL CONTO CORRENTE BANCARIO E NON ANNOTATI NELLE SCRITTURE CONTABILI, SIANO STATI UTILIZZATI DAL LIBERO PROFESSIONISTA PER ACQUISTI INERENTI ALLA PRODUZIONE DEL REDDITO, CONSEGUENDONE DEI RICAVI, E CHE I VERSAMENTI (PURE ESSI NON RISULTANTI DALLA SCRITTURE CONTABILI) CORRISPONDANO, INVECE, AD IMPORTI RISCOSSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITȦ PROFESSIONALE. 7. ORBENE, L'ESTENSIONE AL CASO IN ESAME GLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973, ART. 32, STANTE L'EFFICACIA RETROATTIVA DELLE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PRONUNCIATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE (CFR., DA ULTIMO, CASS. N. 10958 DEL 2010)

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione alla luce del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2017
, SALVO IL LIMITE DEL GIUDICATO (NELLA SPECIE NON SUSSISTENTE), SI PERVIENE ALLA CONCLUSIONE CHE LA SENTENZA IMPUGNATA VA CASSATA E LA CAUSA RIMESSA ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA CHE, IN DIVERSA COMPOSIZIONE, DOVRÀ RIESAMINARE IL MERITO DELLA VICENDA PROCESSUALE ALLA STREGUA DELLA SOPRA INDICATA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE VERIFICANDO, IN PARTICOLARE, LA RILEVANZA REDDITUALE DEI MOVIMENTI BANCARI NON CONTABILIZZATI, OGGETTO DI ACCERTAMENTO."

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso"

IN SINTESI:
PRELEVAMENTI:

- PROFESSIONISTI: NON COSTITUISCONO MAI REDDITO (IN ATTUAZIONE CORTE COSTITUZIONALE 228/2014);
- AUTONOMI: COSTITUISCONO REDDITO SOLO SE SUPERIORI A EURO 1.000 GIORNALIERI E 5.000 MENSILI ("ALLE STESSE CONDIZIONI SONO ALTRESİ POSTI COME RICAVI (...), SE IL CONTRIBUENTE NON NE INDICA IL SOGGETTO BENEFICIARIO (...), I PRELEVAMENTI O GLI IMPORTI RISCOSSI NELL'AMBITO DEI PREDETTI RAPPORTI OD OPERAZIONI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000 GIORNALIERI E, COMUNQUE, A EURO 5.000 MENSILI.(...)")

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale materia di indagini finanziarie, di dichiarazione Bilancio 2017 integrativa e di ravvedimento operoso"

## QUINDI:

PER GLI AUTONOMI, CAMBIA IL SISTEMA DELLE PRESUNZIONI A SECONDA DELL'AMMONTARE DEI PRELEVAMENTI INGIUSTIFICATI:

- PER QUELLI SUPERIORI A 1.000 EURO GIORNALIERI E 5.000 EURO MENSILI, RESTA TUTTO IMMUTATO, DUNQUE COSTITUISCONO PRESUNZIONI LEGALI RELATIVE CON ONERE DELLA PROVA CONTRARIA IN CAPO AL CONTRIBUENTE;
- QUELLI INFERIORI COSTITUISCONO PRESUNZIONI SEMPLICI, DUNQUE INSUFFICIENTI, DA SOLI, A FONDARE L'ACCERTAMENTO, CON ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso"

PROBLEMI APPLICATIVI SUI VERSAMENTI DEI PROFESSIONISTI (ATTI DEL SENATO RELATIVI AL D.L.193/2016)
POTREBBE SORGERE UN PROBLEMA DI COORDINAMENTO TRA LA NUOVA NORMA E GLI ATTI PARLAMENTARI.
IN PARTICOLARE, LA SCHEDA DI LETTURA N. 394/5 - ATTO DEL SENATO N. 2595, RELATIVA AL D.LGS. 193/2016, SEMBREREBBE ESTENDERE IL VENIR MENO DELLA PRESUNZIONE DI IMPONIBILITÀ DEI PRELIEVI DEI PROFESSIONISTI ANCHE AI VERSAMENTI DI QUESTI.
INFATTI, NELLA SCHEDA SI LEGGE, TESTUALMENTE, CHE "LA LETTERA A) DEL COMMA 1, ESPUNGENDO LE PAROLE "O COMPENSI", ELIMINA IL RIFERIMENTO AI SOGGETTI TITOLARI DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO.

Auditorium della
Legione Allievi Guardia di Finanza Viale Europa, 97
Bari, 3 aprile 2017
Il contrasto all'evasione e misure di sostegno all'adempimento spontaneo dei contribuenti alla luce del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2017

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso"

CONSIDERATO CHE LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ DELLA DISPOSIZIONE CITATA LIMITATAMENTE ALLE PAROLE "O COMPENSI" CON RIFERIMENTO ALLA PRESUNZIONE RELATIVA AI PRELIEVI DA PARTE DEI PROFESSIONISTI, SI DEVE RITENERE CHE CON LA NORMA IN ESAME SI CHIARISCE CHE ANCHE CON RIGUARDO AI VERSAMENTI NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE LA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVAMENTE AI RAPPORTI BANCARI DEI LAVORATORI AUTONOMI."

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravedimento operoso"

RISPOSTA FORNITA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A TELEFISCO 2017 (FONTE: "QUOTIDIANO DEL FISCO" DE "IL SOLE 24 ORE")
51) LE MODIFICHE INTERVENUTE ALL'ARTICOLO 32 DEL DPR 600173 RIGUARDANO SOLO I PRELEVAMENTI O ANCHE I VERSAMENTI, COME SEMBRANO INDICARE I LAVORI PARLAMENTARI?
RISPONDE ALINA DELL'AERA, DC ACCERTAMENTO
L'ARTICOLO 32 DEL DPR 600173 , COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 193 DEL 2016, PREVEDE CHE "SONO POSTI A BASE DELLE RETTIFICHE E DEGLI ACCERTAMENTI, SE IL CONTRIBUENTE NON NE INDICA IL SOGGETTO BENEFICIARIO E SEMPRECHE NON RISULTINO DALLE SCRITTURE CONTABILI, I PRELEVAMENTI O GLI IMPORTI RISCOSSI NELL'AMBITO DEI PREDETTI RAPPORTI OD OPERAZIONI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000 GIORNALIERI E, COMUNQUE, A EURO 5.000 MENSILI". LA LETTERA DELLA NORMA INTERVIENE, QUINDI, SOLAMENTE SUI PRELIEVI NON GIUSTIFICATI, E NON ANCHE SUI VERSAMENTI, PER I QUALI RIMANE IN VIGORE LA REGOLA CHE COSTITUISCONO PRESUNZIONE DI REDDITO QUALORA NON RISULTASSERO "GIUSTIFICATI".

Auditorium della
Legione Allievi Guardia di Finanza Viale Europa, 97
Bari, 3 aprile 2017

## Il contrasto all'evasione e misure di sostegno

 all'adempimento spontaneo dei contribuenti alla luce del Decreto Fiscale e della Legge diRelazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso"

DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE
RISPOSTA FORNITA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A TELEFISCO 2017 (FONTE: "QUOTIDIANO DEL FISCO" DE "IL SOLE 24 ORE")
50) E CORRETTO RITENERE CHE LE NUOVE DISPOSIZIONI SUI LIMITI QUANTITATIVI DI 1.000 EURO GIORNALIERI «E COMUNQUE DI 5 MILA EURO MENSILI» DEI PRELEVAMENTI (32, COMMA 1, N. 2, DEL DPR 600/1973) NON HANNO EFFETTO RETROATTIVO, VISTO CHE RIGUARDANO L'ATTIVITA ISTRUTTORIA E NON QUELLA DI ACCERTAMENTO?
RISPONDE ALINA DELL'AERA, DC ACCERTAMENTO
IL DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 2016 , N. 193, CONVERTITO CON LA LEGGE $1^{\circ}$ DICEMBRE 2016 , N. 225, ART. 7-QUATER, HA APPORTATO DELLE MODIFICHE ALL'ART. 32, COMMA $1, ~ N$. 2 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 , INTRODUCENDO UN LIMITE AGLI IMPORTI DEI PRELEVAMENTI O IMPORTI RISCOSSI, POSTI COME RICAVI A BASE DELLE RETTIFICHE E DEGLI ACCERTAMENTI.
LA PRESUNZIONE RELATIVA AI PRELEVAMENTI, PER LE IMPRESE, SI APPLICA AGLI IMPORTI SUPERIORI A 1.000 EURO GIORNALIERI E 5.000 EURO MENSILI MENTRE E INAPPLICABILE NEI RIGUARDI DEGLI ESERCENTI ARTI EROFESSIONI. PERTANTO, SI RITIENE CHE, A PARTIRE DAL $3 / 12 / 2016$ (DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 225 DEL 2016), A BASE DELLE RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI, SARANNO CONSIDERATI RICAVI I PRELEVAMENTI O GLI IMPORTI RISCOSSI NEI LIMITI PREVISTI DALLA NUOVA DISPOSIZIONE.

Auditorium della
Legione Allievi Guardia di Finanza Viale Europa, 97
Bari, 3 aprile 2017

Il contrasto all'evasione e misure di sostegno all'adempimento spontaneo dei contribuenti alla luce del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2017

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso"

# DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE <br> ARTICOLO 5 (MODIFICA L'ART. 2, CC. 8 E 8 BIS, DPR 322/98) <br> 1) PREMESSA 2) PROCEDURA 3) ACCERTAMENTO 

PREMESSA: GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE E MODIFICABILITA, DELLA DICHIARAZIONE IN SEDE CONTENZIOSA
PROCEDURA
IMPOSTE DIRETTE, IRAP E SOSTITUTI D'IMPOSTA
SE LA DICHIARAZIONE A FAVORE E PRESENTATA ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO (ES. UNICO 2016 INTEGRATIVO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2015 , PRESENTATO ENTRO IL 30.9.2017):

IL CREDITO PUÒ USSERE SUBITO IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE(ART.17D.LGS.241/97).
SE LA DICHIARAZIONE A FAVORE È PRESENTATA OLTRE IL TERMINE SUDDETTO (ED ENTRO IL TERMINE DI ACCERT.):
IL CREDITO PUO ESSERE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE MA SOLO CON DEBITI MATURATI DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (NELL'ESEMPIO, DAL 2018).

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso"

SE LA DICHIARAZIONE A FAVORE E PRESENTATA ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO:
IL CREDITO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SUBITO IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE, PUO ESSERE PORTATO IN DETRAZIONE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA O CON IL SALDO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA O CHIESTO A RIMBORSO.
SE LA DICHIARAZIONE A FAVORE È PRESENTATA OLTRE IL TERMINE SUDDETTO (ED ENTRO IL TERMINE ORDINARIO DI ACCERTAMENTO):
IL CREDITO NON PUÒ ESSERE PORTATO IN DETRAZIONE, MA PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE PER ESEGUIRE VERSAMENTI DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA OPPURE CHIESTO A RIMBORSO.

Auditorium della
Legione Allievi Guardia di Viale Europa, 97
Bari, 3 aprile 2017
Il contrasto all'evasione e misure di sostegno all'adempimento spontaneo dei contribuenti alla luce del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2017

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso"

## ACCERTAMENTO

AI FINI ACCERTATIVI, I TERMINI DI DECADENZA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 43 DPR 600173 E 57 DPR 633172 DECORRERANNO DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, LIMITATAMENTE AGLI ELEMENTI OGGETTO DI INTEGRAZIONE (LEGGE DI STABILITÀ 2015, N. 190/2014-ART.1, COMMA 640) E L'ATTO AVRA LA NATURA DI ACCERTAMENTO INTEGRATIVO.

$$
\text { ARTICOLO } 43 \text { DPR } 600173
$$

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO
"1. GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEVONO ESSERE NOTIFICATI, A PENA DI DECADENZA, ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO (QUINTO) ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE.
2. NEI CASI DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O DI PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE NULLA L'AVVISO DI ACCERTAMENTO PUO' ESSERE NOTIFICATO ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO (SETTIMO) ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DICHIARAZIONE AVREBBE DOVUTO ESSERE PRESENTATA.
2 BIS. (RADDOPPIO) (SEGUE)

Auditorium della
Legione Allievi Guardia di Finanza Viale Europa, 97
Bari, 3 aprile 2017

Il contrasto all'evasione e misure di sostegno all'adempimento spontaneo dei contribuenti alla luce del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2017

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso"
3. FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEI COMMI PRECEDENTI L'ACCERTAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO O MODIFICATO IN AUMENTO MEDIANTE LA NOTIFICAZIONE DI NUOVI AVVISI, IN BASE ALLA SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. NELL'AVVISO DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATI, A PENA DI NULLITA', I NUOVI ELEMENTI E GLI ATTI O FATTI ATTRAVERSO I QUALI SONO VENUTI A CONOSCENZA DELL'UFFICIO DELLE IMPOSTE."

## INOLTRE

## LA NUOVA NORMA PREVEDE ESPRESSAMENTE CHE:

"RESTA FERMA IN OGNI CASO PER IL CONTRIBUENTE LA POSSIBILITA' DI FAR VALERE, ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO O DI GIUDIZIO, EVENTUALI ERRORI, DI FATTO O DI DIRITTO, CHE ABBIANO INCISO SULL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA, DETERMINANDO L'INDICAZIONE DI UN MAGGIORE IMPONIBILE, DI UN MAGGIORE DEBITO D'IMPOSTA O, COMUNQUE, DI UN MINORE CREDITO"

Auditorium della
Legione Allievi Guardia di Finanza Viale Europa, 97 Bari, 3 aprile 2017

Il contrasto all'evasione e misure di sostegno all'adempimento spontaneo dei contribuenti alla luce del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio 2017

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso"

## ARTICOLO 5

ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO AI TRIBUTI DOGANALI E ALLE ACCISE

## MODIFICA L'ART. 13 D.LGS. $472 / 1997$ (RAVVEDIMENTO)

1. LA SANZIONE E' RIDOTTA, SEMPRECHE' LA VIOLAZIONE NON SIA STATA GIA' CONSTATATA E COMUNQUE NON SIANO INIZIATI ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE O ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI ACCERTAMENTO DELLE QUALI L'AUTORE O I SOGGETTI SOLIDALMENTE OBBLIGATI, ABBIANO AVUTO FORMALE CONOSCENZA:
(...)

B-BIS) AD UN SETTIMO DEL MINIMO (...) ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO NEL CORSO DEL QUALE E' STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE OVVERO, QUANDO NON E' PREVISTA DICHIARAZIONE PERIODICA, ENTRO DUE ANNI DALL'OMISSIONE O DALL'ERRORE;
B-TER) AD UN SESTO DEL MINIMO (...) OLTRE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO NEL CORSO DEL QUALE E' STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE OVVERO, QUANDO NON E' PREVISTA DICHIARAZIONE PERIODICA, OLTRE DUE ANNI DALL'OMISSIONE O DALL'ERRORE;
(...)

Auditorium della
Legione Allievi Guardia di Finanza Viale Europa, 97
Bari, 3 aprile 2017

Il contrasto all'evasione e misure di sostegno all'adempimento spontaneo dei contribuenti alla luce del Decreto Fiscale e della Legge di

Relazione del Consigliere delegato dell'Area Fiscale dell'ODCEC di Bari, Dott. Marco Ligrani: "Novità in materia di indagini finanziarie, di dichiarazione integrativa e di ravedimento operoso"

1-BIS. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1, LETTERE B-BIS) , B-TER) E BQUATER), SI APPLICANO AI TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E, LIMITATAMENTE ALLE LETTERE B-BIS) E B-TER), AI TRIBUTI DOGANALI E ALLE ACCISE AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.
1-TER. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NON OPERA LA PRECLUSIONE DI CUI AL COMMA 1, PRIMO PERIODO, SALVA LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO, COMPRESE LE COMUNICAZIONI RECANTI LE SOMME DOVUTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36-BIS E 36-TER DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E 54-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. LA PRECLUSIONE DI CUI AL COMMA 1, PRIMO PERIODO, SALVA LA NOTIFICA DI AVVISI DI PAGAMENTO E ATTI DI ACCERTAMENTO, NON OPERA NEANCHE PER I TRIBUTI DOGANALI E PER LE ACCISE AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.;

